

# Rapporto di maggioranza

numero

**6663 R1**

data

5 settembre 2012

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

**della Commissione della legislazione  
sull'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2012 presentata nella forma  
elaborata da Giacomo Garzoli e cofirmatari per la modifica della Legge  
sui campeggi del 26 gennaio 2004 (Installazione di bungalow nei  
campeggi ticinesi: una necessità)**

**(v. messaggio 3 luglio 2011 n. 6663)**

## I. INTRODUZIONE

L'iniziativa parlamentare elaborata di Giacomo Garzoli e cofirmatari, come opportunamente sottolinea nel suo rapporto il Consiglio di Stato, «*rappresenta un ulteriore passo nella direzione di rendere maggiormente attrattivi i campeggi ticinesi, che oggi, in un periodo già di crisi, si trovano a far fronte alla concorrenza svizzera ed europea ad armi impari*». Il rapporto governativo rammenta comunque la preoccupazione di fondo espressa già in occasione della riforma della legge sui campeggi del 16 aprile 1985: «*da una legge [quella in vigore dal 21 marzo 1963] essenzialmente di polizia, volta in primo luogo alla tutela dell'ordine pubblico e a garantire l'igiene e la sicurezza, occorre passare ad una normativa che risponda anche all'esigenza di considerare il campeggio nel contesto territoriale*»<sup>1</sup>; una consapevolezza della necessità di collocare questo importante settore turistico nel quadro di un'equilibrata pianificazione territoriale, rispettosa in particolare della natura e dell'ambiente, proprio perché queste strutture, i campeggi, sono presenti in luoghi paesaggistici di pregio, come ad esempio rive dei laghi o dei fiumi, boschi.

Sempre nel presentare la nuova legge sui campeggi del 1985 il Consiglio di Stato così illustrava gli aspetti allora innovativi rispetto alla legge del 1963:

- *«definizione nell'ambito di un preciso contesto pianificatorio (piano regolatore o piano di utilizzazione) delle aree idonee per svolgere l'attività di campeggio;*
- *promozione delle forme tradizionali del campeggiare caratterizzate dalla semplicità e dall'assoluta mobilità delle installazioni di soggiorno (tende, "roulotte" e "mobilhome");*
- *creazione di campeggi di migliore qualità ben sistemati e attrezzati in modo tale da garantirne un funzionale e armonioso inserimento nell'ambiente circostante e da non determinare pregiudizi e oneri supplementari a enti pubblici o a terzi.*

*Attraverso questi obiettivi si vuole, in altre parole, garantire una migliore qualità di vita nel campeggio nella sua funzione più tradizionale di area di soggiorno temporaneo e evitando quelle nuove forme di utilizzazione che, per il tipo e la gestione di alloggio, più si avvicinano alla residenza secondaria».*

<sup>1</sup> Cfr. rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio del 2 maggio 1984 concernente il disegno di legge sui campeggi dell'8 marzo 1985.

In modo più esplicito e perentorio si affermava poi nel rapporto della Commissione della legislazione di allora: *«oltre alla promozione del campeggio nelle forme tradizionali (installazioni mobili) deve porre [la nuova legge] le necessarie premesse per garantire anche una rotazione. No quindi alla forma del campeggio residenziale. Evidentemente sono pure escluse le forme d'insediamenti fissi (bungalow, ecc.)»*. Sic!

Ma un primo passo verso l'accoglimento delle nuove forme del campeggiare, accanto alle tende, fu quello di consentire, già nel 1985, di destinare il 20% del numero dei posti totali a chi utilizzava roulotte o motorhome (vent'anni prima, la legge del 15 gennaio 1963 definiva all'art. 1 la nozione di campeggio in questo modo: *«È campeggio, secondo la presente legge, ogni area con particolari attrezzature destinata stabilmente all'erezione di tende o alla sosta di "roulotte"»*).

La legge sui campeggi del 16 aprile 1985 (per certi versi meticolosa, molto dettagliata e giuridicamente ben strutturata) fu poi oggetto di una revisione totale con il messaggio n. 5369 dell'11 marzo 2003: ne nacque l'attuale versione della legge in vigore dal 26 gennaio 2004, un riordino in questo settore che da un lato alleggeriva e semplificava precedenti disposizioni e nel contempo valorizzava questa importante offerta turistica, purché rispettosa del paesaggio e della natura e con collocazione territoriale (art. 6) in *«zone riservate a tale scopo da un piano regolatore comunale o piano di utilizzazione cantonale»*.

L'esperienza maturata da chi era direttamente interessato e coinvolto aveva però già messo in luce in precedenza la necessità di applicare una correzione alla legge del 1985 (messaggio n. 5274) con una modifica dell'art. 10 che consentiva di prolungare a 5 giorni (anziché 3) in casi eccezionali lo stazionamento di installazioni mobili. In pratica una misura che permetteva, per esemplificare, ai campeggiatori, soprattutto d'Oltregottardo, di lasciare queste installazioni sul posto (anziché "levar le tende") e raggiungerle di nuovo per il fine-settimana successivo, utilizzando particolarmente il treno ed evitando così i disagi probabili dovuti soprattutto all'attraversamento della galleria stradale del San Gottardo.

Prevedeva inoltre, dal 2004 (art. 8), la possibilità di aumentare al 30% del numero dei posti totali lo stazionamento di *«installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni»*.

## **II. L'INIZIATIVA ELABORATA: NON SOLO BUNGALOW, ANCHE ALTRE MODIFICHE PUNTUALI**

In questo contesto (la legge sui campeggi del 26 gennaio 2004) si inserisce l'iniziativa elaborata di Giacomo Garzoli e cofirmatari, con particolare riferimento ai campeggi di vacanza. In effetti le disposizioni oggi in vigore considerano e definiscono installazioni mobili le tende, le roulotte e i motorhome. Dimenticano tuttavia una struttura che, pur mantenendo un ruolo quasi spartano, nella scelta turistica del campeggiare ha avuto una diffusione negli ultimi anni ed è motivo di forte richiamo e richiesta da parte degli interessati, con la puntuale conferma degli specialisti e la verifica nei principali siti del settore<sup>2</sup>: quella del bungalow.

---

<sup>2</sup> Ad esempio: <http://www.campingadriano.it/IT/bungalow-mobile-home-ravenna-romagna/acm1/19.aspx>, <http://it.campings.com/offers.asp>, <http://www.campingtahiti.com/Camping/Alloggi.aspx>.

I dieci motivi che spingono a colmare questa lacuna, illustrati nel testo dell'iniziativa, sono chiari e giustificati. Rispetto alle convinzioni del passato (vedi le osservazioni espresse in occasione del varo della legge del 1985), questi timori possono essere oggi superati, grazie a una condivisa maggiore sensibilità ambientale e al rispetto delle norme pianificatorie che consentiranno, se necessario e giudiziosamente, quindi non in modo generalizzato, di proporre anche questa opportunità turistica.

Ben inteso che tali installazioni potranno trovare spazio, eventualmente e in forma complementare, all'interno di quel 30% dei posti totali già ora destinato per legge alle installazioni mobili.

Accanto al tema dei bungalow, l'iniziativa propone alcune modifiche conseguenti di natura formale, come pure il prolungamento (art. 3) dello stazionamento di installazioni mobili da 3 a 5 giorni consecutivi, in via eccezionale di 7.

Ma poi, in generale, (art. 19, Estinzione dell'autorizzazione) l'iniziativa prevede e introduce l'importante precisazione su come si deve procedere qualora l'autorizzazione all'esercizio di un campeggio si estinguesse. In pratica e in realtà opportunamente è il caso di affermare che, rispetto all'attuale legge, viene reintrodotta quanto si indicava già nella legge sui campeggi del 16 aprile 1985 (art. 20, Ripristino dei luoghi, al cap. II *Procedure e competenze*).

### **III. I CAMPEGGI IN TICINO: ILLUSTRAZIONE E ALCUNI RAFFRONTI**

In ambito turistico il settore dei campeggi, indipendentemente dalle fluttuazioni delle presenze di ospiti, mantiene il suo ruolo di offerta importante e consolidata. Anzi, il Ticino in questo campo, per qualità, offerta e utilizzo riveste un ruolo di leader a livello svizzero. A maggior ragione tuttavia, a fronte di una concorrenzialità non solo nazionale, è necessario mantenere e persino migliorare il livello dell'offerta, anche diversificandolo, sempre nel rispetto di un equilibrato inserimento nel territorio (natura e paesaggio vi sono ovviamente interconnessi).

Grazie alla cortese disponibilità di Ticino Turismo (in particolare del suo vicedirettore Charles Barras), sono stati forniti alla Commissione alcuni dati che illustrano la situazione.

Da nord a sud e distribuiti nel territorio sono oggi attivi 37 stabilimenti.

<b>Campeggi Ticino 2011</b>	
Primadengo	Avegno
Chiggiogna	Gordevio
Acquacalda	Mezzovico
Acquarossa	Taverne
Claro	Lugano
Bellinzona	Cureglia
Cadenazzo	Agno (4)
Vira Gambarogno	Molinazzo di Monteggio
Gudo (2)	Astano (2)
Cugnasco	Melano (2)
Tenero (6)	Maroggia
Locarno	Meride
Losone (2)	
<b>Totale 37 campeggi</b>	

Negli ultimi cinque anni (tra il 2005 e il 2010) la domanda si mantiene su livelli abbastanza costanti ed è interessante il raffronto con il resto della Svizzera in termini percentuali: la quota di pernottamenti attorno al 28% conferma il ruolo di leader del Ticino rispetto al resto del Paese. Buona parte delle variazioni dei dati si ricollega, come si può immaginare, anche alle non sempre prevedibili mutazioni meteorologiche. Ad ogni modo, riguardo al Ticino è pure interessante sottolineare la durata media di soggiorno (4.5 pernottamenti), un giorno in più rispetto a quanto mediamente si verifica a livello svizzero.

Campeggi Ticino - Domanda				
Anno	Domanda turistica		Durata media di soggiorno	% rispetto CH
	Arrivi	Pernottamenti		
2005	154'000	778'000	5.1	28.7%
2006	171'000	894'000	5.2	32.3%
2007	204'000	1'070'000	5.2	38.6%
2008	191'000	859'000	4.5	28.8%
2009	218'259	944'108	4.3	25.8%
2010	204'933	921'103	4.5	28.1%

Campeggi Svizzera - Domanda			
Anno	Domanda turistica		Durata media di soggiorno
	Arrivi	Pernottamenti	
2005	700'000	2'715'000	3.9
2006	690'000	2'769'000	4.0
2007	720'000	2'772'000	3.9
2008	834'000	2'987'000	3.6
2009	1'050'484	3'653'874	3.5
2010	931'537	3'280'546	3.5

Le successive tabelle consentono di mettere in rilievo, con i raffronti numerici, due diversi indirizzi nell'occupazione temporanea degli spazi all'interno dei campeggi fra Ticino e la Svizzera in genere.

Campeggi Ticino - Offerta					
Anno	Stabilimenti	Posti totale	Per il passaggio	Noleggiati per tutto l'anno	TI/CH posti totali
2006	32	6'084	4'990	1'094	13.9
2007	35	6'343	5'160	1'183	13.6
2008	33	6'194	5'141	1'053	13.8
2009	40	6'505	5'340	1'165	11.4
2010	37	6'331	5'305	1'026	11.1

Campeggi Svizzera - Offerta					
Anno	Stabilimenti	Posti totale	Per il passaggio	Noleggiati per tutto l'anno	TI/ch tutto l'anno
2006	255	43'885	24'003	19'882	5.5%
2007	279	46'776	26'761	20'015	5.9%
2008	274	44'830	25'401	19'429	5.4%
2009	423	56'956	32'359	24'597	4.7%
2010	419	56'811	32'282	24'529	4.2%

L'osservazione si riferisce alle colonne "per il passaggio" e "noleggiati per tutto l'anno" (indicazione, questa, chiara rispetto alla precedente, che sta comunque a indicare una fruizione dei clienti di breve durata, alcuni giorni insomma).

Ebbene, all'interno dei campeggi l'occupazione di posti in Ticino, rispetto alla Svizzera, ha un rapporto sui posti totali di uno a cinque. L'indirizzo stabilito dalla legge tende dunque a privilegiare una maggiore rotazione delle presenze, limitando la possibilità di noleggiare un posto per tutto l'anno nella misura non superiore al 30% dei posti totali (cfr. art. 8, Permanenza prolungata). Un veloce sguardo alle cifre presentate nelle due tabelle citate in merito all'offerta dei campeggi in Svizzera mostra invece un rapporto che si avvicina al 60%, rispettivamente al 40%, con una cospicua presenza di installazioni mobili sull'arco di un anno che possono restare inoccupate per più giorni.

#### **IV. PRESA DI POSIZIONE DI TICINO TURISMO**

Come richiesto dalla Commissione, il 15 maggio 2012 così si è espresso Ticino Turismo:

*«La Direzione dell'ETT, considerato che l'iniziativa Garzoli non chiede una modifica dell'area riservata alla permanenza prolungata (art. 8) ma soltanto l'aggiunta di "istallazioni fisse" (art. 4bis) alle "istallazioni mobili" (art. 4) già previste, si dichiara favorevole alla modifica richiesta dai firmatari dell'atto parlamentare.*

*Due osservazioni sono anche da considerare:*

- *risaputo che i nostri campeggi si situano in zone paesaggisticamente pregiate e che, in altri Cantoni più permissivi del nostro, le realizzazioni esistenti non sono sempre esemplari, si raccomanda che sia prestata molta attenzione alla qualità degli insediamenti fissi e alla loro localizzazione nell'area del campeggio;*
- *allo scopo di rispettare lo spirito del turismo di campeggio e di evitare che gli ospiti facciano un uso per così dire "privato" delle nuove istallazioni fisse, sembra anche consigliabile che i bungalow non siano affittati per lunghi periodi o "alla stagione" ma per durate brevi».*

Questa presa di posizione dell'Ente ticinese per il turismo (ETT) è stata discussa e accolta nella seduta del suo Consiglio di amministrazione il 27 aprile 2012.

#### **V. OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO E PARERE DELLA COMMISSIONE**

Il messaggio del 3 luglio 2012 n. 6663 del Consiglio di Stato conferma nella sostanza il parere espresso da Ticino Turismo: l'iniziativa di Giacomo Garzoli e cofirmatari è giudicata in termini positivi. Si tratta ora di tradurla nella legge e nel regolamento d'applicazione in modo tale da avere sufficienti garanzie affinché l'introduzione dei bungalow nei campeggi, a precise condizioni, risulti una diversificazione dell'offerta utile ai campeggiatori e turisti e all'attività turistica di questo importante ramo dell'economia ticinese.

L'iniziativista ha illustrato contenuti e ragioni dell'atto parlamentare in audizione il 4 aprile 2012 e successivamente ha condiviso quanto con il messaggio n. 6663 il Consiglio di Stato indica e precisa.

Anche per la maggioranza della Commissione, a precise condizioni, l'inserimento dei bungalow nell'offerta diversificata dei campeggi rappresenta un valore aggiunto e complementare che risponde alle diffuse richieste dei campeggiatori e di certo consentirà di allargare e prolungare l'attività, iniziandola prima e chiudendola dopo rispetto alla situazione attuale. Una efficace risposta concorrenziale per contrastare quanto in Svizzera e all'estero da tempo è già una realtà, con la pacifica convinzione che chi sceglie questo

genere di turismo (campeggio, vacanza all'aria aperta) è cliente ben diverso da chi si indirizza verso l'offerta del turismo alberghiero e dei suoi conseguenti servizi e confort.

Ad ogni modo deve essere chiaro e vincolante, nel rispetto dello spirito che anima la legge e che l'iniziativa segue di conseguenza, che i bungalow dovranno appartenere al campeggio e non a singoli privati, affinché gestione e occupazione temporanea in affitto garantiscano una ragionevole rotazione degli utilizzatori.

Nel dettaglio l'iniziativa elaborata propone alcune modifiche e introduce alcune novità negli articoli della legge sui campeggi in vigore. Il messaggio in esame su alcuni di essi formula altre precisazioni.

La Commissione, tramite la tabella comparativa che segue, si è pure pronunciata su questi aspetti.

testo in vigore	iniziativa	M CdS	Commissione (magg.)
<p><b><u>Art. 3</u></b></p> <p>È considerato «campeggiare» la sosta ed il pernottamento temporaneo, al di fuori del proprio domicilio utilizzando installazioni mobili quali tende, «roulottes», «motorhomes».</p>	<p><b><u>Art. 3</u></b></p> <p>È considerato «campeggiare» la sosta ed il pernottamento temporaneo, al di fuori del proprio domicilio utilizzando in particolare installazioni mobili quali tende, «roulottes», «motorhomes».</p>	<p><b><u>Art. 3</u></b></p> <p><i>nessuna osservazione</i></p>	<p><b><u>Art. 3</u></b></p>
<p><b><u>Art. 4</u></b></p> <p><sup>1</sup>Nei campeggi è ammesso unicamente lo stazionamento di installazioni mobili, che durante il periodo di permanenza non possono restare inoccupate per più di tre giorni consecutivi.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato in casi eccezionali e per un periodo transitorio può prolungare sino a cinque giorni il periodo stabilito dal cpv. 1.</p>	<p><b><u>Art. 4</u></b></p> <p><sup>1</sup>Nei campeggi, è ammesso unicamente lo stazionamento di installazioni mobili, che durante il periodo di permanenza non possono restare inoccupate per più di <b>cinque</b> giorni consecutivi. <b>Rimane riservato quanto previsto dall'art. 4bis.</b></p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato in casi eccezionali e per un periodo transitorio può prolungare sino a <b>sette</b> giorni il periodo stabilito dal cpv. 1.</p>	<p><b><u>Art. 4</u></b></p> <p><i>nessuna osservazione</i></p>	<p><b><u>Art. 4</u></b></p>



testo in vigore	iniziativa	M CdS	Commissione (magg.)
	<p><b><u>Art. 4bis</u> Installazioni fisse (nuovo)</b></p> <p><sup>1</sup>Nei campeggi di vacanza è possibile riservare una porzione dell'area attrezzata e destinata stabilmente al soggiorno di ospiti all'installazione di bungalow fissi (costruzioni leggere o prefabbricati).</p> <p><sup>2</sup>Quest'area deve risultare complementare rispetto alla parte rimanente del campeggio. Essa non deve inoltre superare la percentuale fissata dall'art. 8 della presente legge.</p> <p><sup>3</sup>Ulteriori costruzioni fisse in questo perimetro devono essere evitate, ad eccezione delle strutture di base che devono però essere proporzionate alla capienza dell'intero campeggio. In ogni caso l'autorizzazione di bungalow deve risultare compatibile con le norme pianificatorie in vigore relativamente al campeggio che ne fa la richiesta.</p> <p><sup>4</sup>Ulteriori aspetti di dettaglio saranno disciplinati dall'apposito regolamento.</p>	<p><b><u>Art. 4a</u></b></p> <p><i>«secondo la tecnica legislativa dovrebbe essere trasformato in 4a.»</i></p> <p><i>«il Consiglio di Stato reputa opportuno riformulare la parte finale del cpv. 2 nel senso che l'area attrezzata e destinata ai bungalows fissi,...»</i></p>	<p><b><u>Art. 4a</u></b></p> <p><sup>1</sup>Nei campeggi di vacanza è possibile riservare una porzione dell'area attrezzata e destinata stabilmente al soggiorno di ospiti all'installazione di bungalow fissi (costruzioni leggere o prefabbricati) di proprietà dei campeggi.</p> <p><sup>2</sup>Quest'area deve risultare complementare rispetto alla parte rimanente del campeggio e, unitamente a quella per le installazioni mobili inoccupate per più giorni, non deve superare la percentuale fissata dall'art. 8 della legge.</p>

testo in vigore	iniziativa	M CdS	Commissione (magg.)
<p><b><u>Art. 8</u></b></p> <p>Quando il piano globale di cui all'art. 7 cpv. 1 lo prevede è possibile destinare un'area del campeggio, non superiore al 30% del numero dei posti totali, allo stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni.</p>	<p><b><u>Art. 8</u></b></p> <p>Quando il piano globale di cui all'art. 7 cpv. 1 lo prevede è possibile destinare un'area del campeggio, non superiore al 30% del numero dei posti totali, allo stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni <b>o di installazioni fisse ai sensi dell'art. 4bis.</b></p>	<p><b><u>Art. 8</u></b></p> <p><i>«il Consiglio di Stato reputa necessario completare la parte iniziale dell'articolo indicando che la possibilità offerta dell'articolo è data allorquando il Piano regolatore ed piano globale di cui all'art. 7 cpv. 1 lo prevedono.»</i></p>	<p><b><u>Art. 8</u></b></p> <p>Quando il piano regolatore e il piano globale di cui all'art. 7 cpv. 1 lo prevedono è possibile destinare un'area del campeggio, non superiore al 30% del numero dei posti totali, allo stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni o di installazioni fisse ai sensi dell'art. <b>4a.</b></p>
<p><b><u>Art. 12</u></b></p> <p><sup>1</sup>Durante la chiusura temporanea del campeggio i posti tenda, «roulottes» e «motorhomes» devono essere liberi; è riservata comunque la possibilità del deposito di «roulottes» e «motorhomes» sull'area adibita a questo scopo ed indicata sul piano globale.</p> <p><sup>2</sup>Il Municipio competente può concedere, di volta in volta, deroghe a quanto prescritto al cpv. 1 qualora siano date sufficienti garanzie riguardo al mantenimento delle «roulottes» e «motorhomes» in installazioni mobili.</p>	<p><b><u>Art. 12</u></b></p> <p><sup>1</sup>Durante la chiusura temporanea del campeggio i posti tenda, «roulottes» e «motorhomes» devono essere liberi; <b>restano riservate</b> la possibilità del deposito di «roulottes» e «motorhomes» sull'area adibita a questo scopo ed indicata sul piano globale, <b>così come le installazioni fisse di cui all'art. 4bis.</b></p> <p><sup>2</sup>(invariato)</p>	<p><b><u>Art. 12</u></b></p> <p><i>nessuna osservazione</i></p>	<p><b><u>Art. 12</u></b></p>

testo in vigore	iniziativa	M CdS	Commissione (magg.)
<p><b><u>Art. 19</u></b></p> <p>L'autorizzazione si estingue:</p> <p>a) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica o la divisione dell'unione di persone;</p> <p>b) con la rinuncia del titolare;</p> <p>c) con la revoca.</p>	<p><b><u>Art. 19</u> cpv. 2 (nuovo)</b></p> <p><sup>1</sup>(invariato)</p> <p><sup>2</sup>In caso di estinzione dell'autorizzazione ogni struttura fissa, con particolare riferimento all'installazione di bungalow, deve essere rimossa e la situazione iniziale dei fondi ripristinata conformemente allo stato degli stessi prima della realizzazione del campeggio.</p>	<p><b><u>Art. 19</u></b></p> <p><i>«il Consiglio di Stato reputa necessario precisare il concetto secondo cui l'obbligo della rimozione dei bungalows vale altresì per tutte le infrastrutture direttamente correlate (es. viali d'accesso, canalizzazioni, ecc.). Inoltre, sarebbe auspicabile fissare nella norma anche l'obbligatorietà di una garanzia bancaria.»</i></p>	<p><b><u>Art. 19</u></b></p> <p><sup>3</sup>L'obbligo di rimozione si estende anche a tutte le infrastrutture direttamente correlate, come, in particolare, i viali d'accesso e le canalizzazioni.</p>

## **VI. CONCLUSIONI**

In considerazione di quanto sopra indicato, la maggioranza della Commissione propone di:

- accogliere l'iniziativa elaborata con le modifiche proposte dal Consiglio di Stato e dalla Commissione della legislazione, condivise dallo stesso iniziativaista;
- accettare nel contempo le condizioni (A-B-C-D-E) poste dal Consiglio di Stato a pag. 3 del messaggio n. 6663, invitandolo a integrarle nel regolamento di applicazione della legge sui campeggi, che dovrà essere adeguato alle nuove disposizioni di legge.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Gianrico Corti, relatore

Beretta Piccoli L. - Celio - Cereghetti -

Galusero - Ghisolfi - Gysin - Giudici -

Mellini - Stojanovic - Viscardi

Disegno di

## **LEGGE**

### **sui campeggi**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2012 presentata nella forma elaborata da Giacomo Garzoli e cofirmatari;
- visto il messaggio 3 luglio 2012 n. 6663 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 5 settembre 2012 n. 6663 R1 della maggioranza della Commissione della legislazione,

#### **d e c r e t a :**

##### **Art. 3**

#### **Campeggiare: definizione**

Sono considerati «campeggiare» la sosta e il pernottamento temporaneo al di fuori del proprio domicilio, utilizzando in particolare installazioni mobili quali tende, «roulottes», «motorhomes».

##### **Art. 4**

#### **Installazioni mobili**

<sup>1</sup>Nei campeggi, è ammesso unicamente lo stazionamento di installazioni mobili, che durante il periodo di permanenza non possono restare inoccupate per più di cinque giorni consecutivi.

Rimane riservato quanto previsto dall'art. 4a.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e per un periodo transitorio, può prolungare sino a sette giorni il periodo stabilito dal cpv. 1.

##### **Art. 4a**

#### **Installazioni fisse**

<sup>1</sup>Nei campeggi di vacanza è possibile riservare una porzione dell'area attrezzata e destinata stabilmente al soggiorno di ospiti all'installazione di bungalow fissi (costruzioni leggere o prefabbricati) di proprietà dei campeggi.

<sup>2</sup>Quest'area deve risultare complementare rispetto alla parte rimanente del campeggio e, unitamente a quella per le installazioni mobili inoccupate per più giorni, non deve superare la percentuale fissata dall'art. 8 della legge.

##### **Art. 8**

#### **Permanenza prolungata**

Quando il piano regolatore e il piano globale di cui all'art. 7 cpv. 1 lo prevedono è possibile destinare un'area del campeggio, non superiore al 30% del numero dei posti totali, allo stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni o di installazioni fisse ai sensi dell'art. 4a.

## **Art. 12**

### **Chiusura temporanea**

<sup>1</sup>Durante la chiusura temporanea del campeggio i posti tenda, «roulottes» e «motorhomes» devono essere liberi; restano riservate la possibilità del deposito di «roulottes» e «motorhomes» sull'area adibita a questo scopo e indicata sul piano globale, così come le installazioni fisse di cui all'art. 4a.

## **Art. 19**

### **Estinzione dell'autorizzazione**

<sup>2</sup>In caso di estinzione dell'autorizzazione ogni struttura fissa, con particolare riferimento all'installazione di bungalow, deve essere rimossa e la situazione iniziale dei fondi ripristinata conformemente allo stato degli stessi prima della realizzazione del campeggio.

<sup>3</sup>L'obbligo di rimozione si estende anche a tutte le infrastrutture direttamente correlate, come, in particolare, i viali d'accesso e le canalizzazioni.